

**Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia.**

**Art. 10**

*(Attività dei Comuni)*

1. I Comuni, singoli o associati, per le finalità della presente legge, esercitano le seguenti attività:

- a)** programmazione, promozione e attuazione dei servizi per la prima infanzia, nell'ottica dell'integrazione con gli altri servizi sociali ed educativi, anche tenendo conto delle esigenze delle minoranze linguistiche storicamente presenti sul territorio;
- b)** predisposizione, anche in collaborazione con altri soggetti gestori, di piani di intervento per lo sviluppo, la qualificazione, la verifica dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi per la prima infanzia del proprio territorio;
- c)** verifica della dichiarazione di inizio attività di cui all'articolo 18 e concessione dell'accreditamento di cui all'articolo 20 nonché controllo dei requisiti dei servizi alla prima infanzia a gestione pubblica e privata stabiliti dalla Regione;
- d)** individuazione delle aree da destinare ai servizi per la prima infanzia e verifica del rispetto delle caratteristiche strutturali secondo le previsioni degli articoli 21 e 22;
- e)** promozione e attuazione di iniziative di formazione per il personale in servizio;
- f)** approvazione del regolamento dei servizi per la prima infanzia gestiti in forma diretta o affidati a soggetti del privato sociale e privati, accreditati;
- g)** garanzia alle famiglie del diritto di partecipazione alla valutazione della qualità dei servizi.

(1)(2)(3)

Note:

1 Modificata l'interpunzione al comma 1 da art. 21, comma 3, L. R. 19/2006

2 Parole sostituite alla lettera c) del comma 1 da art. 10, comma 1, lettera a), L. R.

7/2010

**3** Parole soppresse alla lettera f) del comma 1 da art. 10, comma 1, lettera b), L. R. 7/2010